


## REPUBBLICA ITALIANA

**BOLLETTINO UFFICIALE  
DELLA REGIONE LIGURIA**

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851  
Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - Fax 010 5485531  
Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485232 - 5253

Internet: [www.regione.liguria.it](http://www.regione.liguria.it)  
E-mail: [abbonati@regione.liguria.it](mailto:abbonati@regione.liguria.it)  
E-mail: [burl@regione.liguria.it](mailto:burl@regione.liguria.it)

**PARTE PRIMA**

Genova - Via Fieschi 15

**CONDIZIONI DI VENDITA:** Ogni fascicolo € 2,50. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9."

**CONDIZIONI DI ABBONAMENTO:** Con decorrenza annuale:

Canone globale: € 160,00 - Parte I: € 40,00 - Parte II: € 80,00 - Parte III: € 40,00 - Parte IV: € 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di € 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

**CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE:** Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE** vigenti: diritto fisso di intestazione € 5,00 - Testo € 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

**TERMINI DI PUBBLICAZIONE:** Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

**CONDIZIONI DI PAGAMENTO:** Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Poligrafica Ruggiero s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine AVELLINO  
Pubblicazione settimanale - "Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in A.P. - 70% - DCB Avellino - n. 180/2005"

**PARTE PRIMA**

*Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n. 32*

**SOMMARIO****LEGGE REGIONALE 3 Luglio 2007 N. 23**

**Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.**

pag. 257

**LEGGE REGIONALE 4 Luglio 2007 N. 24**

**Disposizioni in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri.**

pag. 266

**LEGGE REGIONALE 4 Luglio 2007 N. 25**

**Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea.**

**pag. 269**

## **LEGGE REGIONALE 3 LUGLIO 2007 N. 23**

### **Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.**

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

#### **IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga**

la seguente legge regionale:

#### **Articolo 1 (Oggetto del tributo)**

1. Il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi istituito dall'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995 n. 549 (misure di razionalizzazione della finanza pubblica) si applica ai rifiuti di cui all'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (norme in materia ambientale).

#### **Articolo 2 (Soggetti del tributo)**

1. Il tributo è dovuto, con obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento, dal soggetto, pubblico o privato, che gestisce un impianto classificato, in base al decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36 (attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), come discarica per:
  - a) rifiuti inerti;
  - b) rifiuti non pericolosi;
  - c) rifiuti pericolosi.
2. Il tributo è altresì dovuto, ai sensi dell'articolo 3, comma 32, della l. 549/1995, da chiunque esercita attività di discarica abusiva e da chiunque abbandona, scarica ed effettua deposito incontrollato di rifiuti.
3. L'utilizzatore a qualsiasi titolo, o in mancanza, il proprietario dei terreni sui quali insiste la discarica abusiva, è tenuto in solido al pagamento del tributo e delle sanzioni pecuniarie, ove non dimostri di aver presentato denuncia di discarica abusiva alla Provincia territorialmente competente prima della constatazione delle violazioni di legge.
4. Il tributo è dovuto alla Regione Liguria per i rifiuti conferiti nelle discariche ubicate nel territorio regionale.

#### **Articolo 3 (Base imponibile e determinazione del tributo)**

1. La base imponibile del tributo è costituita dalla quantità di rifiuti conferita in discarica, determinata sulla base delle annotazioni effettuate nei registri tenuti in attuazione dell'articolo 190 del d.lgs. 152/2006.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2008 il tributo è determinato nelle misure di cui all'Allegato "A".
3. Il tributo è applicato alle seguenti tipologie di rifiuti:
  - a) rifiuti inerti del settore minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico, ivi compresi i rifiuti inerti provenienti da scavi;
  - b) rifiuti speciali non pericolosi;
  - c) rifiuti speciali pericolosi;
  - d) rifiuti urbani e rifiuti speciali assimilati agli urbani in base a disposizioni del regolamento comunale;
  - e) scarti e sovralli derivanti da operazioni di trattamento di rifiuti urbani i cui standard tecnico-operativi siano conformi a quelli individuati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4;
  - f) scarti e sovralli derivanti da operazioni di trattamento di rifiuti speciali pericolosi e speciali non

- pericolosi i cui standard tecnico-operativi siano conformi a quelli individuati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4;
- g) fanghi palabili di rifiuti urbani conferiti in discariche controllate per rifiuti non pericolosi;
  - h) fanghi palabili di rifiuti speciali conferiti in discariche controllate per rifiuti speciali non pericolosi;
  - i) fanghi palabili di rifiuti speciali conferiti in discariche controllate per rifiuti speciali pericolosi.

#### **Articolo 4 (Pagamento del tributo in misura ridotta)**

1. La Giunta regionale definisce gli standard tecnico-operativi che gli impianti di trattamento con operazioni di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio devono raggiungere per poter usufruire del pagamento in misura ridotta del tributo per il conferimento in discarica degli scarti e sovralli derivanti dall'esercizio degli stessi, di cui all'articolo 3, comma 40 della l. 549/1995.
2. Per quanto riguarda gli impianti di trattamento funzionalmente collegati ad impianti di discarica, i provvedimenti autorizzativi provinciali ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera c) della legge regionale 21 giugno 1999 n.18 (adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli Enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) o modificazioni degli stessi individuano, per ciascun impianto, con riferimento agli standard operativi definiti con provvedimento della Giunta regionale, i requisiti quantitativi e qualitativi delle frazioni di materiali derivanti dai processi di trattamento destinati a riutilizzo nelle attività di gestione degli impianti di discarica e non soggetti quindi al versamento del tributo di cui alla l. 549/1995.
3. Le quantità di materiali trattati e conferiti in discarica che non risultino conformi ai requisiti fissati con i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 restano in ogni caso soggette al tributo di cui alla l. 549/1995 nella misura ordinaria.

#### **Articolo 5 (Modulazione dell'importo del tributo in funzione dei risultati di raccolta differenziata dei rifiuti urbani)**

1. Nel caso in cui a livello di ambito territoriale ottimale non vengano raggiunti gli obiettivi minimi di raccolta differenziata previsti dall'articolo 205 del d. lgs. 152/2006, viene applicata l'addizionale del 20 per cento con le modalità previste dal comma 3 del medesimo articolo 205.
2. L'accertamento sulle quote di raccolta differenziata è effettuato su base annua dall'Osservatorio Regionale di cui all'articolo 36 della legge regionale 4 agosto 2006 n. 20 (nuovo ordinamento dell'Agenzia regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale), in collaborazione con gli Osservatori istituiti presso le Province in base all'articolo 10, comma 5, della legge 23 marzo 2001 n. 93 (disposizioni in campo ambientale), e con Arpal, sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni rese dai Comuni ai sensi del comma 3.
3. Ai fini della determinazione delle quote di raccolta differenziata raggiunte, ciascun Comune della Liguria comunica alla Regione i risultati raggiunti nell'anno precedente entro il termine del 31 marzo tramite compilazione ed invio del modello definito ed approvato dalla Regione nell'ambito del censimento annuale relativo ai rifiuti prodotti nell'anno precedente.
4. La Giunta regionale, sulla base dell'accertamento di cui al comma 1, entro il termine del 30 giugno approva un atto che riporta, per ciascun Comune, la relativa quota di raccolta differenziata raggiunta, calcolata sulla base di criteri omogenei.
5. Ai Comuni che non inviino la comunicazione alla Regione entro il termine di cui al comma 3, l'addizionale del 20 per cento viene applicata indipendentemente dai risultati raggiunti, previa assegnazione del termine di trenta giorni per provvedere.
6. La Giunta regionale determina, con proprio provvedimento, procedure e modalità applicative per le attività previste nel presente articolo.
7. A decorrere dalla data di costituzione delle Autorità d'Ambito di cui all'articolo 201 del d.lgs. 152/2006, le attività poste in capo ai Comuni dai precedenti commi 2, 3, 4 e 5 sono svolte dalle suddette Autorità d'Ambito.

### **Articolo 6 (Modalità di riscossione e versamento)**

1. Il soggetto passivo del tributo è tenuto a specificare in fattura, separatamente, quanto riceve dal conferitore a titolo di tributo speciale per il deposito in discarica e ad effettuare il versamento del tributo in misura corrispondente a quello fatturato, con le modalità di cui al comma 2.
2. Il tributo è versato alla Regione, entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito, su apposito conto corrente postale ovvero mediante bonifico bancario a favore della Tesoreria Regionale.

### **Articolo 7 (Presentazione della dichiarazione)**

1. Entro il 31 gennaio di ciascun anno i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, sono tenuti a produrre alla Provincia, per le verifiche di cui all'articolo 8, ed in copia alla Regione, una dichiarazione su modello conforme a quello approvato ai sensi del comma 3, contenente i seguenti dati:
  - a) denominazione e sede della ditta e generalità complete del legale rappresentante;
  - b) ubicazione dell'impianto;
  - c) quantità complessive dei rifiuti conferiti nonché i quantitativi parziali per ogni tipologia di rifiuto;
  - d) indicazione dei versamenti tributari effettuati.
2. In caso di spedizione per plico postale fa fede, quale data di presentazione, il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.
3. La Regione approva apposito modello della dichiarazione di cui al comma 1.

### **Articolo 8 (Accertamento e contestazione delle violazioni tributarie)**

1. L'accertamento delle violazioni di cui alla presente legge, constatate con apposito processo verbale dai soggetti e con le modalità indicati all'articolo 3, comma 33, della l. 549/1995, è effettuato dalle Province.
2. L'accertamento è effettuato dalle Province anche nel caso in cui dagli atti si rilevi direttamente la violazione commessa.
3. Le Province contestano la violazione al trasgressore e agli eventuali coobbligati, conformemente alla normativa vigente, con invito al pagamento in unica soluzione del tributo evaso, degli interessi moratori e della sanzione amministrativa tributaria nella misura minima di cui all'articolo 9, commi 1 e 2.
4. Le entrate derivanti dalle attività di cui ai commi 1, 2 e 3 sono introitate dalle Province, che provvedono a riversare alla Regione le somme relative a tributo ed interessi moratori.

### **Articolo 9 (Applicazione delle sanzioni amministrative tributarie)**

1. In caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento del tributo speciale per il deposito in discarica, si applica la sanzione amministrativa tributaria prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662).
2. Alle violazioni diverse da quelle previste al comma 1 si applica l'articolo 3, comma 31, della l. 549/1995 così come modificato dall'articolo 15 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473 (revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662) e successive modificazioni ed integrazioni.

**Articolo 10**  
**(Applicazione delle sanzioni amministrative tributarie per discarica abusiva e abbandono incontrollato di rifiuti)**

1. Alle attività di discarica abusiva, di abbandono, scarico o deposito incontrollato di rifiuti si applicano le sanzioni amministrative tributarie previste dall'articolo 3, comma 32, della l. 549/1995.
2. Le sanzioni di cui al comma 1 sono applicate con le medesime modalità e dagli stessi soggetti previsti dall'articolo 8.

**Articolo 11**  
**(Presunzione)**

1. Ove non sia possibile, per gli organi addetti ai controlli, determinare il momento del conferimento in discarica, sia autorizzata che abusiva, ovvero il momento dell'abbandono, scarico o deposito incontrollato di una data quantità di rifiuti, ivi compresi quelli di cui all'articolo 3, comma 40, della l. 549/1995, questi si presumono conferiti alla data della redazione del processo verbale.
2. Avverso la presunzione di cui al comma 1 è ammessa la prova contraria.

**Articolo 12**  
**(Riscossione coattiva - Iscrizione a ruolo)**

1. Per la riscossione coattiva delle somme dovute a seguito delle violazioni di cui alla presente legge la Provincia procede mediante l'iscrizione nei ruoli esattoriali come disciplinato dal Titolo primo, Capo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) e successive modificazioni e integrazioni.

**Articolo 13**  
**(Decadenza)**

1. L'accertamento delle violazioni può essere eseguito entro il termine di decadenza di cinque anni a decorrere dall'ultimo giorno utile per la presentazione della relativa dichiarazione annuale di cui all'articolo 7.
2. Gli aventi titolo possono richiedere la restituzione di quanto indebitamente od erroneamente pagato entro il termine di decadenza di cinque anni a decorrere dal giorno del pagamento.
3. In caso di presentazione dell'istanza di rimborso a mezzo del servizio postale fa fede, quale data di presentazione, la data apposta dall'ufficio postale accettante.

**Articolo 14**  
**(Anagrafe delle discariche a fini tributari)**

1. Le Province comunicano alla Regione i dati relativi alle nuove autorizzazioni per l'esercizio delle attività di discarica ai sensi della normativa in materia entro trenta giorni dal rilascio nonché, entro lo stesso termine, le modifiche alle autorizzazioni in essere.
2. Le Province trasmettono alla Regione, entro trenta giorni dal ricevimento, copia delle denunce di cui all'articolo 2, comma 3.

**Articolo 15**  
**(Quota di gettito riservata alle Province)**

1. La quota del 10 per cento del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, spettante ai sensi dell'articolo 3, comma 27, della l. 549/1995 alle Province, viene ripartita tra le medesime sulla base dei quantitativi di rifiuti conferiti nelle discariche ubicate nel territorio provinciale e destinata esclusivamente allo svolgimento di interventi in campo ambientale con priorità alla gestione integrata dei rifiuti.

**Articolo 16**  
**(Quota di gettito per Programmi Ambientali)**

1. Il 20 per cento del gettito del tributo speciale per deposito in discarica dei rifiuti solidi, al netto della quota spettante alle Province, è destinato, ai sensi dell'articolo 3, comma 27, della l. 549/1995, alla costituzione di apposito fondo per il finanziamento dei programmi regionali in campo ambientale.
2. Nell'ambito della quota di gettito di cui al comma 1 la Regione destina una percentuale non inferiore al 5 per cento a programmi in campo ambientale aventi come beneficiari i Comuni che raggiungono i risultati di raccolta differenziata indicati all'articolo 205 del d. lgs. 152/2005.

**Articolo 17**  
**(Osservatorio regionale sui rifiuti. Attività di supporto tecnico)**

1. Nell'ambito dell'Osservatorio Regionale sui rifiuti istituito ai sensi dell'articolo 36 della l.r. 20/2006, opera una Sezione avente il compito di fornire supporto tecnico alle attività di riscossione, accertamento ed al contenzioso riguardante la applicazione dei tributi regionali in materia ambientale.
2. In particolare la Sezione di cui al comma 1 provvede:
  - a) a fornire il supporto tecnico alla verifica dei dati inerenti il versamento del tributo per il conferimento in discarica di cui alla presente legge, anche in funzione delle attività di accertamento e contestazione delle violazioni di cui all'articolo 8;
  - b) alle attività funzionali alla applicazione del tributo per il conferimento in discarica in misura proporzionale ai risultati della raccolta differenziata, in base alle previsioni dell'articolo 5, garantendo il coordinamento fra le attività di elaborazione dei dati sulla produzione dei rifiuti e la determinazione della misura del tributo da versare da parte di ciascun Comune;
  - c) alle funzioni connesse alla applicazione dell'onere di servizio, istituito dal Regolamento regionale 19 marzo 2002 n. 2 (regolamento di attuazione dell'articolo 40 della l.r. 18/1999 inerente l'applicazione dell'onere di servizio ad alcune tipologie di impianti di gestione dei rifiuti) e successive modifiche ed integrazioni, di cui all'articolo 40 della l.r. 18/1999, a favore dei Comuni sedi di impianti di gestione dei rifiuti;
  - d) alla promozione ed attuazione di iniziative di informazione e divulgazione sulle modalità di applicazione dei tributi regionali in materia ambientale.

**Articolo 18**  
**(Norma transitoria)**

1. La misura di cui all'articolo 5 trova applicazione a partire dall'anno 2008 ed ha come base per la determinazione dei risultati di raccolta differenziata raggiunti i dati delle dichiarazioni rese dai Comuni, nell'ambito del censimento annuale, relative ai rifiuti prodotti nell'anno precedente.
2. Fino alla istituzione delle Autorità d'Ambito di cui all'articolo 201 del d.lgs. 152/2006, l'addizionale al tributo per il conferimento dei rifiuti in discarica è applicata a carico dei singoli Comuni che non raggiungono le quote di raccolta differenziata previste dall'articolo 205 del medesimo d.lgs 152/2006.
3. La Giunta regionale provvede alla approvazione dei provvedimenti di attuazione della presente legge entro il termine di nove mesi dalla data della sua entrata in vigore.
4. Ai fini della determinazione dei tributi dovuti nel periodo di vigenza della legge regionale 13 maggio 1996 n. 21 (disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti urbani) e fino alla definizione degli standard tecnico - operativi di cui all'articolo 4 della presente legge, per scarti e sovralli di rifiuti urbani e speciali assimilati e assimilabili agli urbani, di rifiuti speciali, tossici e nocivi sottoposti a trattamento con operazioni di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio in impianti a tecnologia complessa, si intendono i materiali non più riutilizzabili derivanti da operazioni di recupero autorizzate, in forma ordinaria o semplificata, al recupero di materia o di energia.
5. Le frazioni che originano dalle operazioni di recupero di cui al comma 3 devono:
  - a) essere destinate agli impianti di recupero finale ovvero ai cicli di produzione o di consumo;
  - b) rispettare i parametri quali-quantitativi previsti nei provvedimenti autorizzativi provinciali nel caso in cui si operi in procedura ordinaria;
  - c) rispettare i limiti e le condizioni previste dal D.M. 5 febbraio 1998 e successive modifiche ed inte-

grazioni nel caso in cui si operi in procedura semplificata.

**Articolo 19**  
**(Abrogazioni)**

1. La legge regionale 13 maggio 1996 n. 21 (disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti urbani ) è abrogata.
2. L'articolo 48 della legge regionale 21 giugno 1999 n. 18 (adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli Enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) è abrogato.

**Articolo 20**  
**(Norma finanziaria)**

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale sono iscritti:
  - a) il gettito del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi ai sensi degli articoli 2 e 8, comma 4, al Titolo I Entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione, Categoria 1.1 Entrate derivanti da tributi propri della Regione, U.P.B. 1.1.1 Imposte;
  - b) le entrate per interessi ai sensi dell'articolo 8, comma 4, al Titolo III Entrate extra tributarie, - Categoria 3.4 Entrate di natura varia, U.P.B. 3.4.1 Entrate di natura varia.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale sono stanziati:
  - a) la quota del gettito del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi riservata alle Province ai sensi dell'articolo 15 nell'Area I Istituzionale alla U.P.B. 1.104 Rapporti con gli enti locali;
  - b) la quota del gettito del tributo destinata al fondo previsto all'articolo 16 nell'Area IV Ambiente alla U.P.B. 4.101 Interventi e studi in materia di tutela ambientale e alla U.P.B. 4.201 Interventi nel settore dell'Ambiente.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 3 luglio 2007

IL PRESIDENTE  
Claudio Burlando



**Allegato A**  
**Tabella - Determinazione degli importi del tributo speciale per il deposito  
in discarica dei rifiuti solidi in funzione della nuova classificazione  
delle discariche ex d.lgs. 36/2003 (art.5).**

<b>Regime del tributo</b>	
<b>Tipologie rifiuti</b>	<b>Importo tributo</b>
<b>A. RIFIUTI INERTI DEL SETTORE MINERARIO, ESTRATTIVO, EDILIZIO, LAPIDEO E METALLURGICO, IVI COMPRESI I RIFIUTI INERTI PROVENIENTI DA SCAVI</b>  - All.2 d.m.18 luglio 1996 - All.3 d.m.18 luglio 1996 - All.4 d.m. 18 luglio 1996	- € /Kg. 0,00103 - € /Kg. 0,00207 - € /Kg. 0,00155
<b>B. RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI</b>	- € /Kg. 0,0062
<b>C. RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI</b>	- € /Kg. 0,0062
<b>D. RIFIUTI URBANI E RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI IN BASE A DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO COMUNALE</b>	- € /Kg.0,0103
<b>E. SCARTI E SOVVALI DERIVANTI DA OPERAZIONI DI TRATTAMENTO DI RIFIUTI URBANI, I CUI STANDARD TECNICO -OPERATIVI SIANO CONFORMI A QUELLI INDIVIDUATI DALLA GIUNTA REGIONALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 4</b>	- € /Kg.0,00207
<b>F. SCARTI E SOVVALI DERIVANTI DA OPERAZIONI DI TRATTAMENTO DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E SPECIALI NON PERICOLOSI I CUI STANDARD TECNICO -OPERATIVI SIANO CONFORMI A QUELLI INDIVIDUATI DALLA GIUNTA REGIONALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 4</b>	- € /Kg. 0,00124
<b>G. FANGHI PALABILI DI RIFIUTI URBANI CONFERITI IN DISCARICHE CONTROLLATE PER RIFIUTI NON PERICOLOSI</b>	- € /Kg.0,00207
<b>H. FANGHI PALABILI DI RIFIUTI SPECIALI CONFERITI IN DISCARICHE CONTROLLATE PER RIFIUTI NON PERICOLOSI</b>	- € /Kg. 0,00124
<b>I. FANGHI PALABILI DI RIFIUTI SPECIALI CONFERITI IN DISCARICHE CONTROLLATE PER RIFIUTI PERICOLOSI</b>	€ /Kg. 0,00124
<b>J. RIFIUTI URBANI E RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI AVVIATI AD INCENERIMENTO TAL QUALI SENZA RECUPERO ENERGETICO</b>	€ /Kg.0,00207
<b>K. RIFIUTI SPECIALI AVVIATI AD INCENERIMENTO TAL QUALI SENZA RECUPERO ENERGETICO</b>	€ /Kg. 0,00124

## **NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 23 DEL 3 LUGLIO 2007**

**PREMESSA:** *I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

### **1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE**

- a) *La Giunta regionale, su proposta degli Assessori Franco Zunino e Giovanni Battista Pittaluga, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 68 in data 9 febbraio 2007;*
- b) *il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 27 febbraio 2007, dove ha acquisito il numero d'ordine 259;*
- c) *è stato assegnato alla II Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 83, primo comma e 85, primo comma del Regolamento interno e alla VI Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 84, primo comma del Regolamento interno del Consiglio in data 28 febbraio 2007;*
- d) *la VI Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta del 31 maggio 2007;*
- e) *la II Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza con emendamenti nella seduta del 7 giugno 2007;*
- f) *è stato esaminato ed approvato a maggioranza dal Consiglio regionale nella seduta del 28 giugno 2007;*
- g) *la legge regionale entra in vigore il 26 luglio 2007.*

### **2. RELAZIONI AL CONSIGLIO REGIONALE**

*Relazione di maggioranza (Consigliere L. Patrone)*

*Signor Presidente, Signori Consiglieri,*

*il disegno di legge che viene portato oggi all'esame dell'Assemblea Legislativa disciplina l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi istituito dall'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995 n. 549.*

*Innanzitutto, il disegno di legge adegua la normativa regionale vigente all'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, che ridefinisce le diverse tipologie di rifiuti alle quali si applica il tributo.*

*Inoltre, mentre per quanto riguarda i rifiuti urbani gli importi individuati del tributo non subiscono variazioni rispetto a quelli attualmente in vigore, che corrispondono al minimo previsto per legge, per i rifiuti speciali l'importo viene incrementato del 20% a partire dal 1° gennaio 2008.*

*Al di là degli adeguamenti imposti dalla legislazione nazionale e comunitaria e della conseguente necessità di riordino della legislazione regionale, la nuova normativa si propone di favorire una politica a favore dell'ambiente attraverso lo strumento del tributo introducendo due strumenti.*

*- Il pagamento in misura ridotta per il conferimento in discarica degli scarti e dei sovralli derivanti da impianti di trattamento con operazioni di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio che raggiungano gli standard tecnico-operativi definiti dalla Giunta. Tale previsione risponde da un lato all'esigenza di meglio circostanziare i presupposti applicativi di un'agevolazione introdotta dalla normativa statale, che ha finora generato dubbi interpretativi e applicativi, dall'altro a quella di incentivare attività alternative allo smaltimento in discarica.*

*- La previsione di un'addizionale del 20% sul tributo nel caso di mancato raggiungimento, a livello di Ambito territoriale ottimale, dei risultati di raccolta differenziata previsti dall'articolo 205 del decreto legislativo n. 152/2006.*

*Per quanto riguarda questo secondo strumento, un emendamento introdotto in Commissione precisa che, fino all'istituzione delle Autorità d'ambito, l'addizionale al tributo per il conferimento dei rifiuti in discarica è applicata a carico dei singoli Comuni che non raggiungono le quote previste di raccolta differenziata, in questo modo aderendo a una specifica richiesta avanzata in sede di audizioni.*

*Il disegno di legge adegua al mutato quadro normativo generale la ripartizione delle funzioni tra Regione e Province attribuendo a queste ultime i compiti inerenti l'accertamento e la contestazione delle violazioni tributarie alla legge regionale.*

*Infine, viene introdotto il criterio di ripartizione tra le Province, basato sui quantitativi conferiti nelle discariche ubicate nel territorio di competenza, della quota del 10% del gettito complessivo del tributo speciale e la destinazione della stessa.*

*In sede di norma transitoria, a seguito della discussione avvenuta in Commissione, si è ritenuto di precisare i parametri di riferimento per l'individuazione di scarti e sovralli nelle more della definizione degli standard tecnico-operativi da parte della Giunta, nonché la destinazione diretta agli impianti di recupero finale, delle frazioni che originano dalle operazioni di recupero.*

*In considerazione di quanto sopra esposto, mi auguro dunque che l'Assemblea Legislativa voglia esprimersi favorevolmente su questo disegno di legge approvato ad ampia maggioranza dalla II Commissione e sul quale anche la VI Commissione si è espressa favorevolmente ai sensi dell'articolo 84 del Regolamento Interno.*

*Relazione di minoranza (Consigliere G. Garibaldi)*

*Signori Consiglieri,*

*alla luce del decreto legislativo 36/2003, "Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti", che ha introdotto una nuova classificazione degli impianti di discarica, distinti in discariche per rifiuti inerti, discariche per rifiuti non pericolosi e discariche per rifiuti pericolosi, e della conseguente disposizione dell'art.26 della L. 18.5.2005 n.62 "Legge comunitaria 2004", che ha adeguato a tale classificazione le misure minima e massima del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi istituito con L.549/1995, il presente disegno di legge si propone l'obiettivo di aggiornare la disciplina regionale, abrogando la vigente l.r. 21/1996 e sostituendola con il testo in esame, nell'intento di operare un generale coordinamento con il mutato quadro normativo nazionale, senza però, riuscire, a nostro avviso, a raggiungere un risultato positivo ed efficace.*

*La nuova normativa si propone lo scopo, in linea di principio condivisibile, di valorizzare la funzione di strumento di politica ambientale del tributo, tramite il richiamo al sistema di penalizzazioni per i Comuni in funzione dei risultati conseguiti nella raccolta differenziata previsto dal citato d.lgs.152/2006, che porterà, per i Comuni che non raggiungeranno le percentuali di raccolta differenziata previste dal d.lgs.152/2006, una variazione degli importi da versare rispetto alla misura attuale, a decorrere dall'anno 2008, con riferimento ai risultati conseguiti nell'anno precedente.*

*Come abbiamo già evidenziato in Commissione, a parte il fatto che le sanzioni per i Comuni che non raggiungono i livelli di raccolta differenziata previsti dalla normativa statale sono già in essa contenuti, il problema riguarda la certificazione dei dati sulla raccolta differenziata, posto che vengono assunti come ufficiali i dati relativi al MUD che, com'è noto, data la procedura macchinosa di certificazione, giungono in Regione con qualche anno di ritardo rispetto all'anno di riferimento.*

*A nostro parere, sembra che la Giunta, nella predisposizione di questo testo, abbia "dimenticato" che il soggetto finale su cui si abbatte l'onere del tributo è comunque, e sempre, il cittadino.*

*Un altro punto, che ci ha visto estremamente critici, già in sede di Commissione, punto che ha peraltro sollevato perplessità bipartisan, è che quando si parla di una percentuale fissa di raccolta differenziata del 35% si dimentica che parte potrebbe venire riutilizzata alla fonte.*

*Il Piano dei rifiuti, a nostro avviso, dovrebbe regolare il tema del recupero.*

*Secondo l'orientamento tracciato dal disegno di legge in esame, il rischio è quello di punire coloro che effettuano una forte raccolta differenziata alla fonte. Insomma, si tratta di tener conto del fatto che, quando a monte viene effettuata una raccolta differenziata più massiccia, la capacità di recupero degli impianti in discarica sarà ovviamente inferiore. Né, se la maggior parte del recupero avviene in discarica mediante gli impianti di trattamento, ciò può costituire motivo di penalizzazione perché non si è fatta la raccolta differenziata a monte.*

*A nostro avviso, il provvedimento in esame non riesce nell'intento di incentivare e stimolare le amministrazioni locali a ricercare metodi di raccolta e smaltimento dei rifiuti differenziati, mentre proprio questo dovrebbe essere uno degli obiettivi principali della legge, da raggiungere anche mediante azioni di condivisioni e culturali che coinvolgano i cittadini.*

*La raccolta differenziata dovrebbe essere attuata mediante azioni che abbiano una ricaduta di minor costo per il contribuente, mentre ci sembra che il provvedimento in oggetto, così com'è strutturato, trascuri che il soggetto finale che sopporta i costi del sistema è proprio il cittadino-contribuente. Né dovrebbero mancare corretti impegni finanziari, che ci sembrano assenti dalle previsioni in esame.*

*In definitiva, il disegno di legge in discussione va a creare meccanismi di aumento del tributo, senza tene-*

re in alcun conto delle reali difficoltà ed esigenze degli enti territoriali che a tale norme dovranno dare attuazione ed esecuzione.

Concludendo, la nostra posizione fortemente critica, già espressa in sede di esame in Commissione, viene ad essere riconfermata, perché riteniamo che il provvedimento in oggetto non risolve i punti critici del sistema della raccolta differenziata dei rifiuti, crea costi e aggravii per la comunità e per gli enti locali, e non introduce alcuna positiva novità.

### 3. NOTE AGLI ARTICOLI

Nota all'articolo 1

- La legge 28 dicembre 1995 n. 549 è pubblicata nella G.U. 29 dicembre 1995 n. 302 S.O.;
- Il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 è pubblicata nella G.U. 14 aprile 2006 n. 88 S.O..

Nota all'articolo 2

- Il decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36 è pubblicata nella G.U. 14 febbraio 2006 n. 37.

Note all'articolo 4

- La legge regionale 21 giugno 1999 n. 18 è pubblicato nel B.U. 14 luglio 1999 n. 10.

Nota all'articolo 5

- La legge regionale 4 agosto 2006 n. 20 è pubblicata nella B.U. 9 agosto 2006 n. 12;
- La legge 23 marzo 2001 n. 93 è pubblicato nella G.U. 4 aprile 2001 n. 79.

Nota all'articolo 9

- Il decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471 è pubblicato nella G.U. 8 gennaio 1998 n. 5 S.O.;
- La legge 23 dicembre 1996 n. 662 è pubblicata nella G.U. 28 dicembre 1996 n. 303 S.O..

Nota all'articolo 12

- Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 è pubblicato nella G.U. 16 ottobre 1973 n. 268 S.O. 2.

Nota all'articolo 18

- La legge regionale 13 maggio 1996 n. 21 è pubblicata nel B.U. 29 maggio 1996 n. 11.

### 4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO:

Dipartimento Ambiente – Settore Staff di Dipartimento Ambiente e Affari Giuridici; Settore Gestione Integrata Rifiuti - Servizio Entrate Regionali.

---

---

## LEGGE REGIONALE 4 LUGLIO 2007 N. 24

### Disposizioni in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri.

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga

la seguente legge regionale:

#### Articolo 1 (Finalità)

1. La presente legge disciplina, in attuazione dei principi generali e criteri direttivi dettati dalla legge 30 marzo 2001 n. 130 (disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), la cremazione, l'affidamento e la dispersione delle ceneri.

#### Articolo 2 (Cremazione)

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal Comune di decesso, previa acquisizione di un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta

- della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
2. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata a seguito di:
    - a) disposizione testamentaria del defunto;
    - b) iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei propri associati;
    - c) in mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, volontà del coniuge del defunto o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi manifestata al Comune di decesso o di residenza;
    - d) volontà manifestata dal tutore nel caso di minore o di persona interdetta.
  3. In presenza di volontà testamentaria espressa dal defunto l'esecutore testamentario è tenuto, anche contro la volontà dei familiari, a richiedere l'autorizzazione alla cremazione.
  4. Nel caso in cui nel testamento non sia indicato l'esecutore testamentario, i familiari devono rispettare e dare attuazione alla volontà del defunto di essere cremato.
  5. Il Comune competente autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni, secondo le procedure previste per l'autorizzazione alla cremazione o, in caso di irreperibilità dei familiari, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio di un pubblico avviso.
  6. La cremazione delle ossa contenute nell'ossario comune è autorizzata dai soggetti indicati nel comma 1.
  7. Ai fini di ridurre l'emissione di inquinanti solidi e gassosi in atmosfera e i tempi di cremazione, per le ossa contenute nell'ossario comune occorre usare una cassa di legno non verniciata e con caratteristiche di facilità di combustione, fatte salve ulteriori norme tecniche elaborate dai Ministeri competenti ai sensi dell'articolo 8 della l. 130/2001.

### **Articolo 3 (Affidamento delle ceneri)**

1. Le ceneri derivate dalla cremazione sono raccolte in una apposita urna cineraria sigillata che deve riportare in modo chiaro e preciso i dati anagrafici e identificativi del defunto, la data del decesso e quella dell'avvenuta cremazione.
2. Il coniuge o, in difetto, il parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile ovvero nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, la maggioranza assoluta di essi, può chiedere, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente: la tumulazione, l'interramento nel cimitero, l'affidamento ovvero la dispersione delle ceneri nei luoghi consentiti dalla presente legge.
3. In caso di affidamento dell'urna ad uno dei soggetti di cui al comma 2, il Comune provvede all'annotazione in un apposito registro delle generalità dell'affidatario unico che deve garantire in ogni momento la localizzazione, l'identificazione e la buona conservazione della stessa e la continuità nella custodia.
4. Nel caso in cui l'affidatario dell'urna cineraria o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento gli stessi possono provvedere alla tumulazione nel loculo cinerario o all'interramento oppure alla dispersione secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 5.
5. Le ceneri già custodite nei loculi cinerari alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere affidate secondo le modalità previste dal presente articolo.

### **Articolo 4 (Dispersione delle ceneri)**

1. La dispersione delle ceneri è consentita esclusivamente su espressa manifestazione di volontà del defunto risultante dal testamento o altra dichiarazione scritta.
2. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata dal Comune ove è avvenuto il decesso.
3. Nel caso in cui la dispersione avvenga in un Comune diverso da quello dove è avvenuto il decesso oltre all'autorizzazione di cui al comma 2 occorre il nullaosta del Comune in cui viene effettuata la dispersione.

4. La dispersione delle ceneri può essere effettuata da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 o da un differente soggetto espressamente indicato dal defunto con atto scritto.
5. La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari e non può comunque dare luogo ad attività aventi fine di lucro; la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti.
6. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (nuovo Codice della strada).
7. In mancanza di manifesta scelta del defunto del luogo di dispersione delle proprie ceneri quest'ultimo è scelto dal coniuge o dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di tale indicazione, trascorsi novanta giorni dalla cremazione, il Comune autorizza la dispersione delle ceneri nel cinerario comune del cimitero del Comune di residenza del defunto.
8. Le ceneri già custodite nei loculi cinerari alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere disperse, fatta salva l'espressa manifestazione di volontà del defunto risultante dal testamento o da altra dichiarazione scritta successiva, secondo le modalità previste dal presente articolo.

#### **Articolo 5 (Informazioni ai cittadini)**

1. I Comuni provvedono a fornire ai cittadini residenti nel proprio territorio le informazioni sulle diverse pratiche funerarie previste dall'ordinamento anche con riguardo ai profili economici.
2. Il medico che provvede alla stesura del certificato di morte fornisce le informazioni specifiche ai familiari del defunto in ordine alle diverse possibilità di disposizione del cadavere.

#### **Articolo 6 (Disposizioni attuative)**

1. La Giunta regionale entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge adotta uno specifico regolamento al fine di garantirne l'applicazione coordinata ed uniforme sul territorio della Regione.
2. I Comuni adeguano, entro sessanta giorni dall'approvazione del regolamento regionale di cui al comma 1, il regolamento di polizia mortuaria vigente sul territorio di propria competenza.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 4 luglio 2007

IL PRESIDENTE  
Claudio Burlando

---

---

### **NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 24 DEL 4 LUGLIO 2007**

*PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

#### **1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE**

- a) La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Massimiliano Costa, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 69 in data 13 aprile 2007;

- b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 18 aprile 2007, dove ha acquisito il numero d'ordine 267;
- c) è stato assegnato alla III Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 83, primo comma del Regolamento interno del Consiglio in data 18 aprile 2007;
- d) la III Commissione consiliare si è espressa favorevolmente all'unanimità con emendamenti nella seduta dell'11 giugno 2007;
- e) è stato esaminato ed approvato a maggioranza dal Consiglio regionale nella seduta del 28 giugno 2007;
- f) la legge regionale entra in vigore il 26 luglio 2007.

## **2. NOTE AGLI ARTICOLI**

*Nota all'articolo 1*

- La legge 30 marzo 2001 n. 130 è pubblicata nella G.U. 19 aprile 2001 n. 91.

*Nota all'articolo 4*

- Il decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 è pubblicata nella G.U. 18 maggio 1992 n. 114 S.O..

## **3. STRUTTURA DI RIFERIMENTO:**

*Dipartimento Salute e Servizi Sociali – Settore Legislazione, Programmazione e Politiche del Farmaco*

---

---

# **LEGGE REGIONALE 4 LUGLIO 2007 N. 25**

## **Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea.**

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

### **IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga**

la seguente legge regionale:

## **TITOLO I TRASPORTO DI PERSONE MEDIANTE AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA**

### **CAPO I FINALITA' E DEFINIZIONI**

#### **Articolo 1 (Finalità)**

1. Il presente testo unico disciplina il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.

#### **Articolo 2 (Autoservizi pubblici non di linea)**

1. Gli autoservizi pubblici non di linea provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone e sono effettuati, a richiesta dei soggetti trasportati, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
2. Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:
  - a) il servizio di taxi con autovettura, motocarrozetta, natante e veicoli a trazione animale;
  - b) il servizio di noleggio con conducente di autovettura, di motocarrozetta, di natante e di veicoli a trazione animale;
  - c) il servizio ad esclusiva finalità turistica eseguito con i veicoli di cui all'articolo 47, comma 1 lettere a), b), c), e n) del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (nuovo Codice della strada);

- d) il servizio di noleggio di autobus con conducente;
- e) il servizio di noleggio di autobus con conducente a favore di disabili.

### **Articolo 3 (Servizio di taxi)**

1. Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone e si rivolge ad una utenza indifferenziata. Lo stazionamento delle vetture avviene in luogo pubblico.
2. Il servizio pubblico di trasporto di persone espletato con natanti, per il cui stazionamento sono previste apposite aree, è assimilato, ove possibile, al servizio di taxi.
3. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio avvengono all'interno dell'area comunale o comprensoriale, nell'ambito della quale la prestazione del servizio è obbligatoria.
4. Al servizio di cui al comma 2 non si applicano le disposizioni di competenza dell'autorità marittima portuale o della navigazione interna, salvo che per esigenze di coordinamento dei traffici di acqua, per il rilascio delle patenti e per tutte le procedure inerenti alla navigazione e alla sicurezza della stessa.

### **Articolo 4 (Servizio di noleggio con conducente)**

1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che richiede, presso la sede del vettore, una determinata prestazione a tempo e/o a viaggio. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.

### **Articolo 5 (Integrazione dell'esercizio di trasporti pubblici locali)**

1. Gli autoservizi pubblici non di linea possono essere impiegati per l'integrazione dell'esercizio di trasporti pubblici locali di linea con le modalità di cui all'articolo 11, comma 2, lettera b) della legge regionale 9 settembre 1998 n. 31 (norme in materia di trasporto pubblico locale).

### **Articolo 6 (Trasporto di disabili)**

1. Gli Enti e le associazioni di assistenza, volontariato e promozione sociale possono effettuare trasporto pubblico non di linea a favore di disabili.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1 del decreto legislativo 22 dicembre 2000 n. 395 (attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1 ottobre 1998 modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori nonché riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali) ed essere titolari di idonei mezzi di trasporto attrezzati per disabili e dotati di personale conducente in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, nonché di accompagnatori adeguatamente formati.

## **CAPO II COMMISSIONE REGIONALE E RUOLO DEI CONDUCENTI**

### **Articolo 7 (Commissione regionale per l'accertamento dei requisiti di idoneità all'esercizio del servizio)**

1. E' istituita la Commissione regionale per l'accertamento dei requisiti di idoneità all'esercizio del trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea avente sede presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Genova.



2. La Commissione è nominata dal Presidente della Giunta regionale ed è composta da:
  - a) un preside di Istituto professionale statale designato dal Dirigente dell'ufficio scolastico regionale nell'ambito di quattro nominativi proposti dai Centri di Servizi amministrativi delle singole Province, che la presiede;
  - b) quattro esperti del settore, di cui uno funzionario regionale, due designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative ed uno esperto in materia di handicap;
  - c) un esperto designato dall'Unione regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Liguria;
  - d) un esperto designato dall'Ufficio Motorizzazione civile di Genova.
3. La Commissione è integrata da un esperto del settore nautico, designato dalla Capitaneria di porto di Genova nel caso in cui si debba procedere all'accertamento dei requisiti di idoneità all'esercizio del servizio di trasporto di persone con natanti.
4. La Commissione svolge le seguenti funzioni:
  - a) organizzazione e svolgimento dell'esame per l'accertamento dei requisiti di idoneità all'esercizio del servizio con particolare riferimento alla valutazione della conoscenza geografica e toponomastica;
  - b) organizzazione e gestione di seminari propedeutici allo svolgimento dell'esame di cui alla lettera a).
5. Le funzioni di segreteria sono svolte dal membro esperto designato dalla Unione regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Liguria.
6. Per la validità degli esami è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti.
7. Il membro della Commissione che, senza giustificato motivo, non sia intervenuto a tre sedute consecutive decade dall'incarico ed il sostituto è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.
8. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni di presidenza sono assunte dal più anziano di età fra i componenti della Commissione.
9. La Commissione resta in carica quattro anni.
10. Ai componenti della Commissione sono corrisposti le indennità ed i rimborsi spesa di cui alla tabella A allegata alla legge regionale 4 giugno 1996 n. 25 (nuova disciplina dei compensi ai componenti di collegi, commissioni e comitati operanti presso la Regione. Modifiche alla legge regionale 28 giugno 1994 n. 28 (disciplina degli enti strumentali della Regione) e alla legge regionale 5 aprile 1995 n. 20 (norme per l'attuazione dei programmi di investimento in sanità per l'ammodernamento del patrimonio immobiliare e tecnologico)).
11. Per lo svolgimento delle sue attività la Commissione si avvale degli uffici della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Genova.

## **Articolo 8**

### **(Ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea)**

1. E' istituito presso ogni Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea, di seguito denominato ruolo.
2. L'iscrizione nel ruolo costituisce requisito indispensabile per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio di autovettura con conducente.
3. L'iscrizione nel ruolo è inoltre necessaria per prestare attività di conducente di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea in qualità di:
  - a) sostituto del titolare della licenza o dell'autorizzazione per un tempo definito o un viaggio determinato;
  - b) dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo.
4. Il ruolo è articolato nelle seguenti sezioni:
  - a) conducenti di autovettura e motocarozzetta;
  - b) conducenti di natanti;
  - c) conducenti di veicoli a trazione animale.
5. E' ammessa l'iscrizione in più sezioni del ruolo.

### **Articolo 9 (Requisiti per l'iscrizione nel ruolo)**

1. Per l'iscrizione nel ruolo i soggetti interessati presentano alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, competente per territorio, apposita domanda che attesti il possesso dei seguenti requisiti:
  - a) cittadinanza italiana ovvero di un Paese della Unione Europea ovvero di altro Paese che preveda la reciprocità ovvero condizioni di rifugiato politico;
  - b) assolvimento degli obblighi scolastici ovvero, per l'iscrizione alla sezione riservata ai conducenti di veicoli a trazione animale, possesso della licenza elementare;
  - c) età non superiore agli anni sessantacinque per l'iscrizione alla sezione riservata ai conducenti di veicoli a trazione animale;
  - d) possesso dei requisiti di idoneità fisica allo svolgimento dell'attività di conducente;
  - e) possesso dei requisiti di abilitazione professionale di cui al comma 2;
  - f) superamento dell'esame di cui all'articolo 7, comma 4, lettera a).
2. Il possesso del requisito della abilitazione professionale è soddisfatto qualora gli interessati:
  - a) abbiano conseguito, se conducenti di autovettura o di motocarozzetta, il certificato di abilitazione professionale alla guida previsto dall'articolo 116, comma 8, del d.lgs. 285/1992;
  - b) abbiano conseguito, se conduttori di natante, i titoli professionali previsti dal d.P.R. 28 giugno 1949 n. 631 (approvazione del regolamento per la navigazione interna) e dal d.m. 16 febbraio 1971 (istituzione del nuovo titolo professionale di pilota-motorista per il personale navigante della navigazione interna).
3. La Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura provvede all'iscrizione a ruolo dei soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1.

### **Articolo 10 (Materie d'esame)**

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla nomina della Commissione di cui all'articolo 7, sentite le organizzazioni di categoria, determina con propria deliberazione le materie d'esame per le varie sezioni del ruolo.

### **Articolo 11 (Revisione del ruolo)**

1. Il ruolo è soggetto a revisione periodica al fine di accertare la permanenza in capo agli iscritti dei requisiti di cui all'articolo 9.
2. Gli iscritti nel ruolo sono tenuti a segnalare alla competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura l'eventuale perdita temporanea o definitiva dei requisiti che consentono l'iscrizione e la permanenza nel ruolo.
3. I provvedimenti di sospensione o di cancellazione dal ruolo, assunti dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura in relazione alla perdita dei requisiti prescritti, sono comunicati ai comuni ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza.
4. Il trasferimento dell'iscrizione da un ruolo provinciale ad altro ruolo provinciale della Liguria ha luogo su domanda dell'interessato e comporta la conseguente cancellazione dal ruolo di provenienza.
5. Il trasferimento dell'iscrizione da un ruolo provinciale di altra Regione avviene, su istanza dell'interessato, previo superamento dell'esame di cui all'articolo 7, comma 4, lettera a).

### **Articolo 12 (Diritto di segreteria per iscrizione e revisione)**

1. L'iscrizione nel ruolo, le denunce di modificazione e cancellazione ed altri atti, con l'esclusione dei provvedimenti adottati su segnalazione delle competenti autorità, sono soggetti al pagamento di un diritto di segreteria a favore della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura secon-

do quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.

### **CAPO III COMPETENZE PROVINCIALI E COMUNALI**

#### **Articolo 13 (Competenze provinciali)**

1. Qualora nel bacino di traffico di ciascuna provincia siano riconosciuti ambiti comprensoriali di rilevante integrazione socio-economica o di valenza territoriale adeguata tali da richiedere forme di coordinamento degli autoservizi pubblici non di linea, la provincia può promuovere intese con i comuni interessati al fine di circoscrivere tali ambiti e in essi assicurare detto coordinamento.
2. L'intesa viene perfezionata tramite apposita convenzione da stipularsi, ai sensi dell'articolo 30, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), tra tutti i comuni del comprensorio. La convenzione, oltre a quanto prescritto dall'articolo 30, comma 2 del d.lgs. 267/2000, disciplina:
  - a) l'uniformazione dei regolamenti comunali;
  - b) i criteri per il coordinamento nella determinazione delle tariffe.

#### **Articolo 14 (Competenze comunali)**

1. I comuni esercitano le funzioni amministrative attuative in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea adottando specifici regolamenti al fine della realizzazione di un sistema integrato del trasporto pubblico non di linea con altre modalità di trasporto, nel quadro della programmazione economica e territoriale.
2. I comuni rilasciano l'autorizzazione per l'esercizio del servizio ad esclusiva finalità turistica di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c).

#### **Articolo 15 (Commissione consultiva comunale)**

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni nel cui territorio operano autoservizi pubblici non di linea, possono istituire commissioni con funzioni consultive in merito all'esercizio del servizio e all'applicazione dei regolamenti di cui all'articolo 16.
2. La Commissione esprime parere non vincolante sullo schema di regolamento comunale d'esercizio ai sensi dell'articolo 16.
3. Il comune determina la composizione della Commissione riconoscendo un ruolo adeguato ai rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e alle associazioni degli utenti.
4. La Commissione adotta un regolamento per la disciplina del proprio funzionamento e dura in carica quattro anni.

#### **Articolo 16 (Regolamenti comunali d'esercizio)**

1. I comuni, sentita la Commissione di cui all'articolo 15, se istituita, approvano i regolamenti d'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b) e c).
2. I regolamenti di cui al comma 1 disciplinano:
  - a) il numero delle licenze e delle autorizzazioni da immettere in servizio;
  - b) le modalità di utilizzo dell'auto di scorta per il servizio taxi;
  - c) la riconoscibilità esterna dei mezzi, ed in particolare del comune di appartenenza;
  - d) i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;
  - e) le modalità di svolgimento del concorso pubblico per l'assegnazione delle licenze e delle autoriz-

- zazioni;
- f) le norme di comportamento per lo svolgimento del servizio in genere e per quello reso a particolari categorie di utenti quali persone anziane o handicappate;
  - g) i criteri per la determinazione delle tariffe.

### **Articolo 17 (Determinazione delle tariffe)**

1. Le tariffe relative ai servizi di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e c) sono fissate ogni due anni dal comune.
2. Le tariffe relative ai servizi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) sono determinate dalla libera contrattazione delle parti entro i limiti massimi e minimi determinati dal comune sulla base dei criteri di cui al decreto del Ministro dei Trasporti 20 aprile 1993 (criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura).
3. I comuni, sentite le organizzazioni di categoria e dei consumatori, possono prevedere la possibilità degli utenti di avvalersi di tariffe predeterminate per percorsi prestabiliti.

### **Articolo 18 (Definizione del numero delle licenze e delle autorizzazioni)**

1. I comuni determinano il numero delle licenze e delle autorizzazioni necessarie all'espletamento dei servizi di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), definendo una metodologia di calcolo del fabbisogno di tali servizi, che tenga conto di variabili socio-economico-territoriali, tra le quali comprendere:
  - a) le licenze e le autorizzazioni già operanti;
  - b) l'offerta relativa alle altre modalità di trasporto pubblico di linea e non di linea;
  - c) la popolazione e la sua distribuzione sul territorio;
  - d) le attività produttive;
  - e) i servizi socio-sanitari;
  - f) i servizi scolastici, sportivi, culturali e ricreativi;
  - g) l'offerta e le presenze turistiche.
2. La metodologia di calcolo è soggetta a verifica, anche attraverso indagini dirette, con periodicità almeno quadriennale.
3. I comuni possono pervenire a modifiche del numero delle licenze e delle autorizzazioni di cui al comma 1, attraverso l'applicazione della metodologia di riferimento, in relazione a dimostrate variazioni di parametri caratteristici o a dimostrate particolari condizioni di organizzazione e di svolgimento dei servizi influenti sull'offerta.
4. I Comuni possono inoltre disporre interventi per il potenziamento del servizio taxi ai sensi della vigente normativa.

### **Articolo 19 (Sostituzione alla guida)**

1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi da persone iscritte nel ruolo di cui all'articolo 8:
  - a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
  - b) per chiamata alle armi;
  - c) per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui;
  - d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
  - e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi;
  - f) in ogni altro caso previsto dalla vigente normativa.
2. Gli eredi minori del titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono individuare un sostituto alla guida fra gli iscritti nel ruolo di cui all'articolo 8.
3. La facoltà di cui al comma 2 può essere esercitata fino al compimento del ventunesimo anno d'età.
4. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di

noleggio con conducente di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempreché iscritti nel ruolo di cui all'articolo 8, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 230 bis del codice civile.

**Articolo 20**  
**(Anagrafe dati servizi pubblici non di linea)**

1. I Comuni trasmettono, entro il 30 novembre di ogni anno, alla Regione l'elenco aggiornato delle licenze e autorizzazioni per i servizi di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b) e c).
2. I dati trasmessi confluiscono in un'apposita sezione dell'Osservatorio Regionale delle Infrastrutture e dei Trasporti (O.R.I.T.) di cui all'articolo 13 della l.r. 31/1998.

**CAPO IV**  
**INTERVENTI REGIONALI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL SERVIZIO**  
**DI TRASPORTO PUBBLICO DI TAXI**

**Articolo 21**  
**(Interventi)**

1. La Regione concede, nei limiti dello stanziamento di bilancio, contributi per la riqualificazione del servizio di trasporto pubblico di taxi:
  - a) ai comuni;
  - b) ai titolari di licenza di taxi iscritti nel ruolo di cui all'articolo 8;
  - c) ai titolari di licenza di taxi riuniti in cooperative e consorzi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c) della legge 15 gennaio 1992 n. 21 (legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea).

**Articolo 22**  
**(Contributi ai Comuni)**

1. La Regione concede contributi ai comuni per l'installazione di colonnine fisse di chiamata nelle postazioni di taxi fino al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

**Articolo 23**  
**(Contributi ai titolari di licenza di taxi)**

1. La Regione concede contributi ai titolari di licenza di taxi per i seguenti interventi di:
  - a) acquisto o disponibilità in leasing con patto formale di riscatto dell'autoveicolo destinato al servizio, in sostituzione del precedente;
  - b) sostituzione dell'autovettura destinata al servizio con autovettura a combustibile non tradizionale;
  - c) acquisto e installazione di dispositivi atti a consentire l'accesso al veicolo di servizio ai soggetti portatori di handicap;
  - d) acquisto e installazione sul veicolo di uno o più dei seguenti dispositivi:
    - 1) radiotelefono di servizio;
    - 2) tassametro di tipo omologato;
    - 3) allestimenti speciali, compresi divisori atti a garantire la sicurezza del conducente;
  - e) trasformazione del veicolo al fine di consentirne l'alimentazione a combustibile non tradizionale.

**Articolo 24**  
**(Contributi alle cooperative ed ai consorzi di titolari di licenze di taxi)**

1. La Regione concede contributi alle cooperative ed ai consorzi di titolari di licenze di taxi per l'acquisto e l'installazione di apparecchiature collegate ai radiotelefoni di servizio, di sistemi di controllo, sicurezza e localizzazione del veicolo, di sistemi di pagamento integrati a quelli del trasporto pubblico locale.

### **Articolo 25 (Misura del contributo)**

1. I contributi per gli interventi di cui agli articoli 23 e 24 sono corrisposti nella misura del:
  - a) 15 per cento della spesa ammissibile per gli interventi di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a), elevabile fino al 20 per cento, nel caso di acquisto di veicolo già predisposto per il trasporto di soggetti portatori di handicap;
  - b) 20 per cento della spesa ammissibile per gli interventi di cui all'articolo 23, comma 1, lettera b);
  - c) 75 per cento della spesa ammissibile per gli interventi di cui all'articolo 23, comma 1, lettera c);
  - d) 50 per cento della spesa ammissibile per gli interventi di cui all'articolo 23, comma 1, lettere d) ed e);
  - e) 50 per cento della spesa ammissibile per gli interventi di cui all'articolo 24.
2. I contributi di cui al comma 1, anche cumulabili, sono concessi fino al tetto massimo complessivo di euro 5.000,00 per ciascun richiedente e nei limiti del regime di aiuto "de minimis" di cui al Regolamento CE n. 69/2001 e successive modificazioni ed integrazioni della Commissione Europea, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea del 13 gennaio 2001.

### **Articolo 26 (Esclusione dal contributo)**

1. I contributi di cui all'articolo 23, ad esclusione di quelli previsti dal comma 1, lettera d), numero 3), e di cui all'articolo 24, ad esclusione di quelli relativi all'acquisto e all'installazione di sistemi di controllo e localizzazione del veicolo, non possono essere concessi a coloro che ne abbiano già beneficiato, ai sensi della presente legge, prima che siano decorsi cinque anni dalla data di erogazione del contributo.

### **Articolo 27 (Concessione dei contributi)**

1. La Giunta regionale determina i criteri e definisce la procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui agli articoli 22, 23 e 24.
2. Nell'ambito della procedura di cui al comma 1, la Giunta regionale può individuare le eventuali priorità o l'esclusività degli interventi da finanziare annualmente.
3. In relazione alle ipotesi previste alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 23, la Giunta regionale determina i criteri sentita la Consulta regionale per la tutela dei diritti della persona handicappata, istituita ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 12 aprile 1994 n. 19 (norme per la prevenzione, riabilitazione ed integrazione sociale dei portatori di handicap).

## **CAPO V SANZIONI**

### **Articolo 28 (Sanzione per inosservanza dell'obbligo di prestazione del servizio taxi)**

1. L'esercente del servizio di taxi che rifiuti, senza fondati motivi, la prestazione nell'area a cui la licenza si riferisce è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 1.000,00. Le sanzioni sono raddoppiate nel caso gli utenti siano cittadini disabili.
2. Qualora l'autore dell'illecito sia un sostituto alla guida o un collaboratore familiare, l'illecito è contestato anche al titolare della licenza, come obbligato in solido al pagamento della sanzione.
3. L'accertamento e la contestazione delle violazioni compete agli addetti ai servizi di polizia municipale ai sensi della legge regionale 8 agosto 1995 n. 40 (disciplina della polizia locale) e ai soggetti di cui all'articolo 6, comma 1 della legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 (norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati).
4. Le sanzioni sono comminate dal comune, nel cui territorio è stata commessa l'infrazione, che introita i relativi proventi.

**Articolo 29****(Sanzione per l'esercizio dell'attività senza l'iscrizione a ruolo dei conducenti)**

1. Chiunque eserciti l'attività di trasporto di persone mediante servizi non di linea di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b) senza aver ottenuto l'iscrizione a ruolo di cui all'articolo 8 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 5.000,00.
2. Per l'irrogazione della sanzione di cui al comma 1 si applica l'articolo 28, commi 3 e 4.

**TITOLO II****TRASPORTO DI PERSONE MEDIANTE NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE****CAPO I****AUTORIZZAZIONI****Articolo 30****(Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni)**

1. L'attività di noleggio di autobus con conducente è esercitata da imprese munite di autorizzazione finalizzata allo svolgimento professionale di tale attività e all'immatricolazione degli autobus da destinare all'esercizio dell'attività stessa.
2. Per il rilascio dell'autorizzazione è necessario possedere i seguenti requisiti:
  - a) sede legale dell'impresa o presenza della principale organizzazione aziendale all'interno del territorio provinciale;
  - b) possesso dei requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e professionale di cui al d.lgs. 395/2000;
  - c) possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui all'articolo 7 del d.lgs. 395/2000;
  - d) possesso del certificato di abilitazione professionale di cui all'articolo 116, comma 8 del d.lgs. 285/1992, per il personale adibito alla guida degli autobus;
  - e) numero di soggetti abilitati alla guida, compresi titolari e soci, corrispondente al numero di autobus in dotazione all'impresa in rapporto 1 a 1;
  - f) presenza, nel caso di trasporto di soggetti disabili, di accompagnatori adeguatamente formati all'assistenza degli stessi.

**Articolo 31****(Delega alle Province)**

1. Sono delegate alle Province competenti per territorio, ai sensi dell'articolo 5, comma 1 della legge 11 agosto 2003, n. 218 (disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente), le funzioni amministrative relative al rilascio, alla sospensione e alla revoca delle autorizzazioni di cui all'articolo 30.
2. La Giunta regionale definisce, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità per il rilascio dell'autorizzazione e le procedure per l'accertamento periodico della permanenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia.
3. Le Province provvedono agli adempimenti di cui al comma 1 entro novanta giorni decorrenti dalla richiesta per il rilascio dell'autorizzazione e dall'accertamento dell'infrazione per la sospensione e la revoca.
4. In caso di ritardo o di omissione nell'emanazione dei singoli atti, la Giunta regionale, previo invito a provvedere entro congruo termine, si sostituisce all'ente delegato nell'emanazione degli atti stessi.
5. In caso di persistente inattività dell'ente delegato o di ripetuto esercizio del potere sostitutivo la Giunta regionale può disporre la revoca delle deleghe.

## **CAPO II REGISTRO REGIONALE**

### **Articolo 32 (Registro)**

1. E' istituito, presso la Giunta regionale, il registro regionale delle imprese esercenti l'attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente, al fine della predisposizione e dell'aggiornamento dell'elenco nazionale delle imprese titolari delle autorizzazioni.
2. A tal fine le Province, entro il 30 novembre di ogni anno, trasmettono alla Regione l'elenco aggiornato delle imprese titolari delle autorizzazioni da ciascuna di esse rilasciate, con la specificazione del numero di autobus in dotazione, comprensivo dei numeri di targa e di telaio, e con l'annotazione degli autobus acquistati con sovvenzioni pubbliche di cui possa aver beneficiato la totalità delle imprese nazionali.

## **CAPO III DIVIETI E SANZIONI**

### **Articolo 33 (Divieto di utilizzo)**

1. Gli autobus acquistati con sovvenzioni pubbliche, non destinate alla totalità delle imprese nazionali, non possono essere adibiti ad attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente.

### **Articolo 34 (Sanzioni)**

1. La mancata osservanza delle prescrizioni relative alla sicurezza, alla regolarità ed alla qualità del servizio, nonché alla regolarità della documentazione inerente il servizio è punita con le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 11 marzo 2004 (parametri di riferimento per la determinazione da parte delle singole regioni della misura delle sanzioni pecuniarie in relazione alla gravità delle infrazioni commesse nonché dei casi in cui è consentito procedere alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione, in attuazione dell'articolo 3 della legge 11 agosto 2003 n. 218) e nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 285/1992.
2. L'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 è disciplinata dalla l.r. 45/1982.
3. I proventi delle sanzioni amministrative spettano alla Provincia nel cui territorio viene rilevato l'illecito. A tal fine l'organo che ha provveduto all'accertamento e alla contestazione della violazione inoltra l'atto di accertamento all'ente territorialmente competente per l'adozione degli eventuali ulteriori provvedimenti previsti.
4. Qualora la violazione sia stata commessa da impresa autorizzata da ente diverso da quello territorialmente competente all'applicazione della sanzione pecuniaria, quest'ultimo è tenuto a segnalare la violazione all'ente che ha rilasciato l'autorizzazione per gli eventuali ulteriori provvedimenti.

## **TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI**

### **CAPO I NORME FINALI E TRANSITORIE**

#### **Articolo 35 (Disposizioni transitorie in materia di autoservizi pubblici)**

1. In fase di prima applicazione della presente legge sono iscritti al ruolo di cui all'articolo 8 coloro che risultano iscritti al ruolo istituito ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 25 luglio 1994 n. 40 (tra-



sporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea in attuazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21).

2. Alla Commissione regionale di cui all'articolo 7, istituita ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 40/1994 e successive modifiche e integrazioni, si applica la durata prevista dall'articolo 7, comma 9.

#### **Articolo 36**

##### **(Disposizioni transitorie in materia di noleggio di autobus con conducente)**

1. Le licenze di noleggio di autobus con conducente rilasciate dalle amministrazioni comunali ai sensi della previgente normativa conservano la loro efficacia fino a quando non siano sostituite dalle autorizzazioni di cui all'articolo 30.
2. I titolari delle licenze di cui al comma 1 presentano alla Provincia competente per territorio richiesta di sostituzione con l'autorizzazione di cui all'articolo 30 entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. La Provincia rilascia l'autorizzazione di cui al comma 2 entro novanta giorni dalla data di presentazione della richiesta.

#### **Articolo 37**

##### **(Norma transitoria)**

1. Per le domande presentate nell'anno 2007 ai fini dell'ottenimento dei contributi di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge regionale 2 febbraio 2000 n. 7 (interventi regionali per la riqualificazione del servizio di trasporto pubblico di taxi), continuano ad applicarsi le procedure previste dalla medesima normativa; le domande istruite con esito positivo, sono ammesse a finanziamento fino al raggiungimento della disponibilità dell'importo massimo di euro 200.000,00.

#### **Articolo 38**

##### **(Norma di rinvio)**

1. Per quanto non previsto dal titolo I, si applicano le disposizioni della normativa statale vigente in materia.

### **CAPO II**

#### **ABROGAZIONI**

#### **Articolo 39**

##### **(Abrogazione di norme)**

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
  - a) legge regionale 25 luglio 1994 n. 40 (trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea in attuazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21);
  - b) legge regionale 28 ottobre 1997 n. 41 (modifiche ed integrazioni alla legge regionale 25 luglio 1994 n. 40);
  - c) legge regionale 2 febbraio 2000 n. 7 (interventi regionali per la riqualificazione del servizio di trasporto pubblico di taxi) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 37.

### **CAPO III**

#### **DISPOSIZIONI FINANZIARIE**

#### **Articolo 40**

##### **(Norma finanziaria)**

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante gli stanziamenti iscritti alle seguenti Unità Previsionali di Base dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale:
  - U.P.B. 6.201 "Investimenti per il trasporto pubblico locale";

- U.P.B. 18.102 "Spesa di funzionamento";
  - U.P.B. 18.103 "Spese per le deleghe a Enti locali".
2. Per l'anno finanziario 2007 si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio:
- prelevamento di quota di euro 500.000,00 in termini di competenza e di cassa dall'U.P.B. 18.207 "Fondo speciale di conto capitale";
  - iscrizione dello stanziamento di euro 500.000,00 in termini di competenza e di cassa all'U.P.B. 6.201 "Investimenti per il trasporto pubblico locale".
3. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

#### **Articolo 41 (Dichiarazione d'urgenza)**

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 4 luglio 2007

IL PRESIDENTE  
Claudio Burlando

---

---

### **NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE N. 25 DEL 4 LUGLIO 2007**

*PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

#### **1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE**

- a) La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Luigi Merlo, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 49 in data 6 ottobre 2006;
- b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 9 ottobre 2006, dove ha acquisito il numero d'ordine 227;
- c) è stato assegnato alla IV Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 83, primo comma del Regolamento interno del Consiglio e alla II Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 85, primo comma del Regolamento interno del Consiglio in data 10 ottobre 2006;
- d) la IV Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza, con emendamenti, nella seduta del 18 giugno 2007;
- e) la II Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza, con emendamento, nella seduta del 21 giugno 2007;
- f) è stato esaminato ed approvato a maggioranza con emendamenti dal Consiglio regionale nella seduta 28 giugno 2007;
- g) la legge regionale entra in vigore il 12 luglio 2007.

#### **2. RELAZIONI AL CONSIGLIO**

*Relazione di maggioranza (Consigliere Ezio Chiesa)*

*Signor Presidente, Signori Consiglieri,*

*Il presente testo unico si pone l'obiettivo di riunire la normativa relativa al trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea, anche al fine di rendere maggiormente agevole per gli utenti il reperimento della normativa di settore, in un'ottica di trasparenza, semplificazione e razionalizzazione della legislazione regionale vigente.*

*Il documento normativo in questione, tuttavia, non ha un carattere esclusivamente 'riordinativo' della disciplina previgente, ma può essere inquadrato nella categoria dei testi unici 'innovativi'. Apporta, infatti, numerose modifiche alla normativa di settore al fine di adeguarla alle mutate esigenze sociali ed economiche, semplificando, nel contempo, talune procedure rivelatesi eccessivamente macchinose o divenute obsolete.*

*Nel medesimo testo normativo, inoltre, confluiscono la disciplina regionale attuativa della legge quadro 11 agosto 2003, n. 218 sul trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea ed i contenuti di singole leggi (legge regionale 25 luglio 1994, n. 40; legge regionale 28 ottobre 1997, n. 41; legge regionale 2 febbraio 2000, n.7), che vengono contestualmente abrogate.*

*Per i motivi in precedenza delineati si auspica, pertanto, che la presente proposta sia accolta da unanimi consensi.*

*Relazione di minoranza (Consigliere Gino Garibaldi)*

*Signor Presidente, Signori Consiglieri,*

*il presente testo unico si propone il fine, senz'altro meritevole, di accorpate la normativa relativa al trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea, senza però, riuscire nell'intento dichiarato di operare una semplificazione e razionalizzazione della legislazione regionale vigente in materia.*

*Nonostante il proposito di semplificare talune procedure ritenute eccessivamente macchinose od obsolete, il presente disegno di legge innova la normativa di settore introducendo comunque elementi di burocratizzazione e di controllo da parte della Giunta regionale, che mal si adattano alle dichiarazioni di principio che hanno accompagnato la redazione del presente testo.*

*Strutturalmente, il testo unico è suddiviso in tre titoli, a loro volta ripartiti in capi.*

*Il Titolo I si occupa del trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea. La relazione di Giunta ha precisato in merito che, essendo la materia da annoverare tra quelle cosiddette 'residuali', la Regione può legiferare in competenza esclusiva ai sensi dell'articolo 117 comma 4 della Costituzione. Data l'esclusività in materia ci si sarebbe aspettati una maggiore attenzione alle istanze e un maggiore coinvolgimento delle categorie di settore, proprio al fine di dare la soluzione al momento migliore possibile.*

*In proposito, si evidenzia come sia stato escluso dalle previsioni del disegno di legge in materia il trasporto per conto proprio. La mancata disciplina della materia, che proprio in questo testo avrebbe potuto e dovuto trovare un'adeguata collocazione, continuerà a portare a interpretazioni discordanti e a disparità di trattamento e alterazioni della concorrenza tra imprese ubicate in Regioni italiane diverse.*

*In particolare, il testo in esame, mentre disciplina nel dettaglio tutte le forme di noleggio turistico, non chiarisce quale regime sia applicabile a quelle forme di trasporto di persone che si qualificano come accessorie o strumentali di una prestazione principale diversa dal trasporto.*

*L'articolo 6 del testo in esame, che disciplina la Commissione regionale per l'accertamento dei requisiti di idoneità all'esercizio del trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea che ha sede presso la Camera di Commercio di Genova e che è nominata dal Presidente della Giunta regionale.*

*Visto che è stata eliminata la Commissione provinciale consultiva, istituita ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 25 luglio 1994 n. 40, stante l'irrelevanza del ruolo svolto nelle province liguri, ci si chiede quale possa essere in concreto il ruolo svolto dall'ennesima Commissione regionale che questa Giunta istituisce, al di fuori di ogni logica di effettiva semplificazione e snellimento delle procedure.*

*Al Capo II del Titolo I sono stati inoltre introdotti, su specifica richiesta delle associazioni di categoria interessate, seminari di formazione propedeutici allo svolgimento dell'esame per l'accertamento dei requisiti di idoneità all'esercizio del trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea, affidati però, pare in via esclusiva, alla Commissione.*

*Non si comprende il motivo della mancata assegnazione, anche in forza della normativa regionale e nazionale in tema di formazione professionale, della gestione dei corsi di formazione previsti da parte di enti di formazione accreditati, secondo la normativa regionale.*

*Si auspica, comunque, che tali seminari di formazione vengano effettivamente svolti e possano rivestire una concreta utilità per coloro che svolgono la professione regolamentata dal presente testo unico, e non si risolvano nell'ennesima trafila burocratica, inutile e semplicemente costosa.*

*Per quanto attiene alle disposizioni inerenti alla disciplina di tutela della concorrenza e civilistica, stante anche le difficoltà pratiche che il c.d. decreto Bersani ha causato nella pratica, il disegno di legge in esame si è limitato ad operare un espresso rinvio alla normativa nazionale, non essendo possibile travalicare i limiti della competenza regionale. La questione quindi rimane aperta e non si sa quale soluzione ne verrà data.*

*Si contesta comunque la mancanza della trasferibilità delle licenze, presente nella normativa nazionale di settore nonché nella precedente normativa regionale, e inspiegabilmente assente nelle previsioni del testo di legge in esame.*

*Per quanto riguarda la determinazione delle tariffe, previsto dall'art. 16 del disegno di legge in oggetto, come era già emerso in sede di audizione delle categorie interessate, gli adeguamenti tariffari del tassometro costituiscono un elemento di possibile scontro tra opposte esigenze, perché ad oggi mancano criteri oggettivi di calcolo.*

*Si propone, pertanto, che venga accolta la proposta di inserire nel detto articolo la previsione che il Comune stabilisca le tariffe ogni due anni, ma con riferimento ai costi chilometrici delle autovetture (desunti dalle tabelle ACI) e all'incremento del costo del lavoro avvenuto nel detto periodo di tempo.*

*Sempre nel Titolo I, in tema di competenze dei Comuni, sarebbe opportuno modificare la disciplina prevista dal testo in esame nel senso di attribuire anche la facoltà di modificare la turnazione e il nastro orario lavorativo dei conducenti di auto pubbliche, sentito il parere della Commissione consultiva comunale e a fronte di specifiche esigenze determinate da una valutazione di temporanei incrementi di domanda del servizio.*

*Il titolo II del testo unico, concernente il trasporto di persone mediante noleggio di autobus con conducente, disciplina nell'ambito della legge quadro 11 agosto 2003 n. 218, i requisiti per il rilascio della relativa autorizzazione, la delega di tale funzione amministrativa alle Province e richiama le sanzioni amministrative in materia di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 11 marzo 2004.*

*Nel corso dell'audizione con le categorie interessate, è emerso chiaramente che, in tema di "autorizzazioni al trasporto di persone mediante autobus non di linea", disciplinato dall'art. 29, comma 2, lett. e), il previsto rapporto 1 a 1 tra soggetti abilitati alla guida ed il numero di autobus in dotazione a ciascuna azienda costituisce un onere eccessivo per queste ultime, tenuto conto sia del fatto che in determinati periodi dell'anno le aziende possono avere maggiori occasioni di lavoro e, di conseguenza, necessità di un maggior numero di veicoli, sia del fatto che, al fine di soddisfare le richieste della clientela, le aziende possono avere la necessità di disporre di veicoli con differenti capienze e misure.*

*In base a queste considerazioni, e fermo restando che gli autobus devono essere sempre guidati da soggetti abilitati, si ritiene opportuno non apporre eccessivi vincoli alle aziende e prevedere, conseguentemente, un rapporto più in linea con la legislazione delle Regioni limitrofe, le cui aziende potrebbero porsi in condizioni di concorrenza penalizzanti per le aziende con sede in Liguria.*

*Ciò premesso potrebbe essere corretto ipotizzare un impiego di personale dipendente pari all'80% del parco autobus in servizio, sempre includendo i titolari ed i soci dell'impresa stessa.*

*Anche a proposito dell'articolo 31, che istituisce il registro regionale sulla base dei dati trasmessi ogni anno dalle singole Province, al fine dell'aggiornamento dell'elenco nazionale delle imprese titolari delle autorizzazioni, si auspica che possa rivestire una effettiva utilità in particolare per gli utenti, e non si riduca all'ennesimo registro regionale sostanzialmente senza costruito.*

*Concludendo, la nostra posizione di critica, già espressa in sede di esame in Commissione, viene ad essere riconfermata, perché, pur apprezzando gli intenti riordinatori che il presente disegno di legge ha inteso perseguire, non ne condividiamo fino in fondo le linee e le modalità attuative, riservandoci, comunque, di riesaminare la nostra posizione a seguito dell'esito della votazione sugli emendamenti che presenteremo.*

### **3. NOTE AGLI ARTICOLI**

*Nota all'articolo 2*

- Il decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 è pubblicato nella G.U. 18 maggio 1992 n. 114 S.O.;

*Note all'articolo 5*

- La legge regionale 9 settembre 1998 n. 31 è pubblicata nel B.U. 23 settembre 1998 n. 12.

*Note all'articolo 6*

- Il decreto legislativo 22 dicembre 2000 n. 395 è pubblicato nella G.U. 30 dicembre 2000 n. 303 S.O. n. 222;

• La direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 è pubblicata nella G.U.C.E. 23 maggio 1996 n. L 124;

• La direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998 è pubblicata nella G.U.C.E. 14 ottobre 1998 n. L 277.

*Note all'articolo 7*

- La legge regionale 4 giugno 1996 n. 25 è pubblicata nel B.U. 19 giugno 1996 n. 13;

- *La legge regionale 28 giugno 1994 n. 28 è pubblicata nel B.U. 13 luglio 1994 n. 15;*
  - *La legge regionale 5 aprile 1995 n. 20 è pubblicata nel B.U. 19 aprile 1995 n. 8.*
- Nota all'articolo 9*
- *Il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949 n. 631 è pubblicato nella G.U. 17 settembre 1949 n. 214 S.O.;*
  - *Il decreto ministeriale 16 febbraio 1971 è pubblicato nella G.U. 25 marzo 1971 n. 75.*
- Nota all'articolo 13*
- *Il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 è pubblicato nella G.U. 28 settembre 2000 n. 227 S.O..*
- Nota all'articolo 27*
- *La legge regionale 12 aprile 1994 n. 19 è pubblicata nel B.U. 20 aprile 1994 n. 10.*
- Note all'articolo 28*
- *La legge regionale 8 agosto 1995 n. 40 è pubblicata nel B.U. 30 agosto 1995 n. 14;*
  - *La legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 è pubblicata nel B.U. 15 dicembre 1982 n. 50.*
- Nota all'articolo 31*
- *La legge 11 agosto 2003 n. 218 è pubblicata nella G.U. 18 agosto 2003 n. 190.*
- Nota all'articolo 34*
- *Il decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 11 marzo 2004 è pubblicato nella G.U. 78 del 2 aprile 2004.*
- Note all'articolo 35*
- *La legge regionale 25 luglio 1994 n. 40 è pubblicata nel B.U. 10 agosto 1994 n. 18;*
  - *La legge 15 gennaio 1992 n. 21 è pubblicata nella G.U. 23 gennaio 1992 n. 18.*
- Nota all'articolo 37*
- *La legge regionale 2 febbraio 2000 n. 7 è pubblicata nel B.U. 23 febbraio 2000 n. 3.*

#### **4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO:**

*Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Porti, Lavori Pubblici ed Edilizia – Settore Staff del Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Porti, Lavori Pubblici ed Edilizia e Affari Giuridici*

---